



Regione Umbria

Giunta Regionale

## ALLEGATO 1

Rep. Interno n. 13 del 15.01.2019 – Uffici di Terni

### ALLEGATO SCARICHI

**Oggetto:** Ditta GRUPPO BIAGIOLI S.R.L – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **INDUSTRIALE non contenente sostanze pericolose** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**PREMESSO** che il Sig. Cecca Claudio, nato ad Amelia (TR) il 29.12.1960, residente a Roma (RM), in Loc. Via Lorenzo il Magnifico n. 104, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta GRUPPO BIAGIOLI S.R.L (P.I. 01469350555), esercente attività di estrazione ghiaia e sabbia, di argille e caolino presso la cava sita nel Comune di Orvieto (TR) – Loc. Le Prese – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Orvieto (TR) in data 04.10.2018 prot. n. 0215151, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 57 P.lle 134-187-273-128-129-132-261-262-271-272-274-280-282-284-288 e Fg. 58 Part.lle 181-182-183-185-106);

**CONSIDERATO** che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di falda emunte nel corso della coltivazione della cava, con recapito finale in corpo idrico superficiale (scolina campestre) previo pompaggio delle acque che raggiungono il trattamento costituito da due vasche di decantazione;

**VISTO** il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTO** il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

**VISTA** la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con DGR. n. 1024 del 19.09.2018;

**VISTA** la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Fabrizio Maria Francesconi;

**VISTA** altresì la documentazione tecnica integrativa presentata dal tecnico delegato dalla Ditta nel corso della CdS svolta in data 07.11.2018, nella quale viene specificato che, durante la stagione estiva, quando è più intensa l'attività di cava, l'acqua di falda intercettata viene aggettata in aree interne al lotto di coltivazione e non pompata, stimando pertanto che la risorsa da estrarre, e che genera la portata di scarico, sia dell'ordine di 45 mc/giorno;

**ACCERTATO** che l'istanza presentata dalla ditta GRUPPO BIAGIOLI S.R.L è pertanto completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta GRUPPO BIAGIOLI S.R.L (P.I. 01469350555), con sede legale in Loc. Via Taro n. 6/8 nel Comune di Orvieto (TR) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali non contenenti sostanze pericolose con recapito in corpo idrico superficiale (scolina campestre), costituite dalle acque di falda emunte nel corso della coltivazione della cava previo pompaggio delle acque che raggiungono il trattamento costituito da due vasche di decantazione, presso il sito in Loc. Le Prese snc nel Comune di Orvieto (TR) - (Fg. 57 P.lle 134-187-273-128-129-132-261-262-271-272-274-280-282-284-288 e Fg. 58 Part.lle 181-182-183-185-106), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

#### **1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:**

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

#### **2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

- a) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i. (scarico in acque superficiali);
- b) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) Lo scarico dovrà essere monitorato con l'effettuazione di analisi con frequenza semestrale per il primo anno e poi con frequenza annuale, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla suddetta Tab. 3, selezionati in funzione della specifica attività svolta e gli esiti conservati presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di controllo; qualora ci siano superamenti dei valori limite autorizzati, il gestore dovrà darne immediata comunicazione e copia alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)- Sezione AUA - e all'Arpa Umbria a mezzo fax o PEC. Deve essere necessariamente previsto il Saggio di Tossicità Acuta;
- d) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i., al di sopra del limite di rilevanza analitico, il titolare dello scarico dovrà presentare, entro 60 giorni dall'accertamento della presenza di sostanze pericolose, una nuova richiesta di autorizzazione per lo scarico contenente sostanze pericolose mediante procedura AUA;

- e) Nel caso in cui risultasse dall'analisi di cui sopra che si tratti di scarico industriale contenente sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3 comma 5. del D.P.R. 59/2013, il gestore dell'impianto, almeno ogni quattro anni, deve presentare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo alla Regione e all'ARPA Umbria;
- f) La Regione può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione;
- g) Il sistema di decantazione dovrà essere mantenuto in buono stato di efficienza;
- h) Ai sensi dell'art. 7 comma 10 della DGR n. 424/2012 e s.m. e i., il Gestore deve garantire che lo scarico in corpo idrico è ammesso semprechè lo stesso non provochi inconvenienti igienico – sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.
- i) Provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- j) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, agli Enti di controllo;

### **3) PRESCRIZIONI GENERALI:**

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).*

*La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.*